

Oic 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"
 Oic 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"

Art. 83 D.P.R. 917/1986

Agenzia delle entrate - Risposta a interpello 21 settembre 2018, n. 12

Marco Rescigno

Il quesito e la risposta dell'Agenzia

Con la risposta all'interpello n. 12 del 21 settembre 2018, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla **corretta imputazione temporale** di una **perdita su crediti** maturata nei confronti di un **debitore assoggettato a procedura concorsuale** e sulla possibile **deducibilità fiscale** della perdita stessa, considerando che la rilevazione di quest'ultima è avvenuta secondo le regole dell'Oic 29

"Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" e, cioè, per effetto di una correzione di errore imputata direttamente a patrimonio netto.

Il contribuente istante (nel caso di specie società di persone esercente attività d'impresa in regime ordinario) aveva rilevato, nell'esercizio 2017, in applicazione del par. 28 dell'Oic 29, la correzione di un errore contabile riferito ad una perdita maturata nei confronti di un cliente in procedura concorsuale. L'emersione della perdita su crediti, secondo la società istante, avrebbe dovuto essere rilevata nel 2013, ovvero nell'esercizio in cui la procedura di concordato preventivo era divenuta esecutiva. La situazione delineata ha portato la società a rivolgersi all'Amministrazione finanziaria per scogliere due dubbi:

- › il primo, relativo all'individuazione del **corretto periodo d'imposta** di competenza fiscale in cui imputare la perdita su crediti;
- › il secondo, relativo alla **possibile deducibilità di tale componente negativa**, qualora la contabilizzazione dell'errore contabile sia avvenuta mediante imputazione direttamente a patrimonio netto (anziché a conto economico), così come ad oggi previsto dall'Oic 29.

Con riferimento al primo quesito posto, l'Agenzia delle entrate, nel considerare quanto indicato nel-

La correzione degli errori in bilancio

Una recente risposta fornita dall'Agenzia delle entrate ad un quesito posto sul comportamento da adottare ai fini della **deducibilità di perdite su crediti** che hanno imposto la **correzione di errori** contabili in **esercizi progressi** secondo le regole dell'Oic 29, è l'occasione per effettuare delle considerazioni in merito ad alcuni aspetti relativi a natura dei principi contabili, regole contabili e fiscali da adottare per la correzione di errori in bilancio.

l'art. 101, comma 5-bis, Tuir, ha richiamato l'interpretazione autentica fornita dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, il quale ha stabilito che il citato articolo del Tuir si interpreta nel senso che *«le svalutazioni contabili dei crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale, se non dedotti a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono tali presupposti, sono comunque deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione ai principi contabili»*. In base a quanto dichiarato dalla società nell'interpello, l'esercizio di competenza sarebbe stato il 2013.

Il secondo quesito posto viene risolto dall'Agenzia delle entrate mediante il richiamo all'art. 109, comma 4, Tuir, il quale dispone che *«le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi»*. La modifica al Tuir, avvenuta con decorrenza dal periodo d'imposta 2016, ha permesso di dar rilevanza alle nuove modalità di contabilizzazione degli errori contabili ad oggi contenute nell'Oic 29 con passaggio a patrimonio netto delle poste corrette. In merito a questo secondo aspetto, è necessario considerare che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che l'errore contabile commesso possa essere **emendato** mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore della società riferita al periodo d'imposta 2013 (esercizio di competenza della perdita su crediti) sul presupposto della rilevazione, me-

dante imputazione a patrimonio netto, della correzione dell'errore contabile nel bilancio dell'esercizio 2017.

Principi contabili nazionali per il bilancio e per il fisco

Ad oggi, la funzione di *standard setter* attribuita all'Organismo Italiano di Contabilità e il ruolo di "migliore prassi operativa" riconosciuta ai principi contabili lasciano pochi dubbi in merito alla fonte da utilizzare per l'interpretazione e rilevazione dei fatti gestionali, nonché sul procedimento da seguire nella redazione del bilancio: le regole non possono che essere quelle del codice civile, ma anche quelle contenute nei principi contabili stessi. Il riconoscimento "legale" esplicito (seppur indiretto) attribuito ai principi contabili è ormai risalente alla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha identificato il ruolo e le funzioni dell'Oic quale soggetto deputato ad emanare «*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*». La stessa giurisprudenza si è più volte espressa in merito alla valenza che assumono i principi contabili Oic riconoscendo il ruolo di fonte imprescindibile per la redazione del bilancio¹.

Ciò premesso, la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate all'interpello menzionato è l'occasione per esporre ulteriori considerazioni.

Dalla lettura fornita si desume che la società che ha proposto l'interpello è una società di persone in contabilità ordinaria che svolge attività d'impresa non tenuta, in senso stretto, alla redazione del bilancio. Tuttavia, il richiamo alle regole contenute nell'Oic 29, relativo al trattamento degli errori contabili, porta a concludere che **anche le società di persone che esercitano attività commerciale** sono tenute al rispetto delle re-

gole contabili contenute nei principi contabili. Tale conclusione è desumibile anche dal contenuto dell'art. 2217, al comma 2 c.c., il quale stabilisce che «*l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili*». Lo stesso Oic 12 (nella versione di agosto 2014), in riferimento al contenuto dell'art. 2217 c.c., precisava che «*[...] la disciplina del bilancio contenuta nel codice è unica; infatti non sono previste norme differenti per la sua redazione a seconda della tipologia societaria. Per questi motivi, l'imprenditore commerciale, individuale o sociale redige un inventario [...] utilizzando nelle valutazioni delle voci di bilancio i criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili. L'Oic 12 è pertanto raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice [...]*». Tutto ciò porta a concludere che, anche per le società di persone, i riferimenti per la redazione dei documenti contabili non possono che essere le regole e le norme del codice civile e dei principi contabili².

Da considerare, inoltre, che la stessa normativa fiscale, con la modifica dell'art. 83 del Tuir e l'introduzione del cosiddetto **principio di "derivazione rafforzata"** anche per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (cd. *Oic adopter*) riconosce espressamente la piena validità delle regole contabili emesse dall'Oic per la **determinazione del reddito d'impresa**³.

Ciò comporterà che in futuro, in sede di verifica da parte dell'autorità finanziaria, il controllo preliminare della quantificazione della base imponibile del reddito d'impresa verterà sempre più sulla corretta applicazione dei principi contabili utilizzati per la rilevazione e valutazione dei fatti di gestione⁴.

1. Cfr. tra le tante, la sentenza n. 29886/2017 della Sezione Penale della Cassazione che, con riferimento ai principi contabili Oic, afferma «*[...] non sono affatto irrilevanti [...] ma sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione [...]*».

2. Si ricorda che sono comunque obbligate alla redazione del bilancio secondo le norme del codice civile le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice quando tutti i soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni.

3. Da considerare che nel caso di specie (interpello analizzato nel presente articolo) il principio di "derivazione rafforzata" non è applicabile. La questione è stata affrontata da Assonime nella circolare 14/2017, nella quale, sulla base di un'analisi logico-sistemica, si arriva alla conclusione che «*le società di persone siano di per sé escluse dall'ambito soggettivo di applicazione del principio di derivazione rafforzata*» ed è stata poi risolta dall'Agenzia delle entrate in *Telefisco* 2018, dove ha affermato che il principio di derivazione rafforzata non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone, trovando diversamente applicazione il cd. "principio di derivazione semplice".

4. Cfr. a riguardo recente ordinanza della Cassazione 24 agosto 2018, n. 21106, con cui si afferma la validità anche ai fini fiscali dei criteri di classificazione adottati per la redazione del bilancio.

Le regole dell'Oic 29 per la correzione degli errori

La risposta all'interpello è, inoltre, l'occasione per ripercorrere le modalità operative che i principi contabili forniscono per correggere un errore. Secondo quanto indicato dall'Oic 29, un errore consiste «*nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati di-*

sponibili per un corretto trattamento contabile». Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel **momento in cui si individua l'errore** e nel contempo **sono disponibili le informazioni e i dati** per il suo corretto trattamento.

L'Oic 29 suddivide gli errori in due distinte categorie: **errori rilevanti e errori non rilevanti**. La qualificazione dell'errore quale rilevante o non rilevante determina la modalità di imputazione dell'errore stesso in bilancio secondo le regole nel seguito indicate (*tabella 1*).

È dalla definizione di "rilevante" fornita dall'Oic 29

TABELLA 1. QUALIFICAZIONE E IMPUTAZIONE DELL'ERRORE

Tipologia di errore	Definizione	Modalità di imputazione
Errore rilevante	Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso e valutata a seconda delle circostanze	La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. La rettifica, che solitamente viene rilevata negli utili portati a nuovo, può essere apportata ad un'altra componente del patrimonio netto, se più appropriata
Errore non rilevante	Tutti gli altri casi	La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico nell'esercizio in cui si individua l'errore

che scaturisce la modalità di contabilizzazione dell'errore contabile e, la decisione in merito al fatto che un errore sia rilevante o meno, passa prioritariamente dall'individuazione degli utilizzatori del bilancio (destinatari dell'informativa finanziaria), questione questa che non sempre può risultare di semplice soluzione. A riguardo, l'Oic 11 "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", nel definire il postulato della "rilevanza", ha fornito un orientamento interpretativo finalizzato a ridurre la discrezionalità nel definire ciò che è rilevante o meno. Nell'Oic 11 è specificato che, nell'individuare i **destinatari del bilancio**, si sarebbero potuti seguire due approcci:

- > parlare genericamente di destinatari;
- > introdurre una gerarchia di destinatari (primari, secondari etc).

La prima opzione avrebbe offerto una gamma così ampia dei destinatari del bilancio che avrebbe portato inevitabilmente a difficoltà operative: infatti più l'insieme dei destinatari è indistinto, più difficile è stabilire ciò che è rilevante o meno. Diversamente, nell'Oic 11 si è deciso di adottare la seconda opzione introducendo la categoria dei "**destinatari primari**", intesi come **coloro che forniscono risorse finanzia-**

rie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. Come indicato nel documento, tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Occorre infine sottolineare che, nella maggior parte di casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.

La correzione di errori rilevanti nel bilancio comporta la **ridefinizione dei dati comparativi** che devono essere corretti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione, come segue:

- > se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando dati comparativi per l'esercizio precedente;
- > se l'errore è stato commesso prima dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Da considerare, inoltre, che:

- > un errore rilevante commesso in un esercizio precedente deve essere corretto con una **determina-**

zione retroattiva dei dati comparativi, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore;

- › quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società deve **rideterminare il saldo** di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente. Anche in questo caso, la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore;
- › quando non è fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società deve rideterminare i valori comparativi per correggere l'errore rilevante a partire dalla **prima data in cui ciò risulta fattibile**.

Infine, adeguata informativa deve essere indicata nelle note al bilancio relativamente alla descrizione dell'errore commesso e l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Valenza fiscale nella correzione degli errori

La risposta formulata dall'Agenzia delle entrate nell'interpello permette, inoltre, di formulare alcune considerazioni conclusive in merito alla valenza che assumono le correzioni degli errori contabili per il fisco.

L'Amministrazione finanziaria si era già espressa in merito al fatto che il principio di "derivazione rafforzata" **non può mai essere invocato per dare rilevanza fiscale alla correzione di errori pregressi**, derogando alle ordinarie regole di competenza fiscale; infatti, a prescindere dalla rilevanza o meno di un errore, la sua correzione nei bilanci successivi sarebbe indice essa stessa di un errore di competenza senza rappresentare una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio idonea ad assumere riconoscimento fiscale.

Il mancato riconoscimento del principio di "derivazione rafforzata" per i soggetto *Oic-adopter* deriva

da quanto contenuto nella circolare 31/E del 24 settembre 2013 che, nel caso di soggetti *Ias/Ifrs-adopter*, si era espressa sul punto sottolineando che:

- › per quanto riguarda la correzione di errori "rilevanti" contabilizzata mediante «*l'apposizione di una voce di patrimonio netto [...] si rammenta [...] che sulla stessa non ha alcun impatto l'introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di contabilizzazione, classificazione e imputazione temporale*»;
- › anche per gli errori "non rilevanti", nonostante la relativa modalità di rappresentazione contabile sembri consentire al redattore del bilancio di disapplicare le ordinarie regole di competenza, «*tale deroga non può trovare accoglimento ai fini fiscali in assenza di un'apposita disposizione che consenta di superare le ordinarie e corrette imputazioni temporali di cui all'art. 83 del Tuir*».

Considerate le analogie contabili ora esistenti tra *Oic* e *Ias/Ifrs* per il trattamento degli errori contabili, è ragionevole presumere che l'Agenzia manterrà tale impostazione interpretativa anche con riferimento alla più recente derivazione rafforzata ora contenuta nell'art. 83, comma 2, *Tuir* per i soggetti *Oic-adopter*.

Pur non valendo il principio di derivazione rafforzata, ad oggi la modalità per attribuire rilievo fiscale alla correzione di errori contabili è rappresentata dalla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice e non più entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione originaria⁵.

In tale prospettiva il contribuente che recepisce un errore contabile in bilancio:

- › nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato corretto l'errore contabile, dovrà effettuare un'apposita variazione fiscale volta a depurare l'utile di bilancio del componente relativo alla correzione dell'errore "non rilevante" imputato a conto economico (ove si tratti di errore "rilevante" non c'è bisogno di operare la variazione, in quanto la componente rettificativa riguarda il patrimonio netto e non interessa il conto economico);
- › emendare la dichiarazione dei redditi relativa al-

5. Modifica del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 del disposto dei commi 8 e 8 bis dell'art. 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e l'inserimento nel successivo art. 8 dei nuovi commi 6-bis a 6-quinquies. La circolare 24 settembre 2013, n. 31/E è stata superata, per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, dalla circolare 7 aprile 2017, n. 8/E.

l'anno in cui è stato commesso l'errore contabile al fine di far concorrere il relativo componente (anche se positivo) al reddito imponibile di tale esercizio.

È il caso di evidenziare come la procedura di correzione degli errori contabili risulti oggi maggiormente agevole, alla luce delle modifiche apportate in termini di presentazione della dichiarazione integrativa. La possibilità ad oggi di presentare nei più ampi termini di decadenza (limite azione di accertamento) le

correzioni a favore del contribuente, ha permesso di superare le procedure della citata circolare 31/E/2013 che, in alcuni casi, prevedeva delle vere e proprie "integrative a catena".

Per concludere, considerando il caso analizzato della società che ha presentato l'interpello, essa potrà presentare la sola integrativa per l'anno 2013, riportando, poi, nella dichiarazione relativa all'anno 2017, il maggior credito emergente dall'integrativa presentata. ●

PPN9LTZVGV - © Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME & TRIBUTI MESE

Il settimanale di riferimento per tutti i consulenti del lavoro e i professionisti dell'area giuslavoristica. Sinonimo di praticità e approfondimento, la rivista riserva ai propri abbonati sia la pratica versione cartacea che l'innovativa versione digitale.

Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all'indirizzo:
www.ilsole24ore.com/rinnovi24

Non sei ancora abbonato?
Scopri l'offerta riservata ai nuovi clienti all'indirizzo:
www.ilsole24ore.com/riviste



24ORE
PROFESSIONISTI